

IMPOSTE E TASSE

di VALTER FRANCO

Tassazione di proventi illeciti

Sembrano casi che possono capitare raramente ma non è così, specie in ambito di procedimenti per reati ambientali e gestione e trasporto di rifiuti: il problema è che nel Tuir non si trova nulla. Proviamo a spiegarlo in maniera semplice.

Al di là dei casi di corruzione, usura, appropriazione indebita di somme da parte di un professionista, casi che capitano occasionalmente **sulla scrivania**, non è, invece, raro il caso di proventi illeciti derivanti da reati ambientali, caso che tento sommariamente di illustrare con parole semplici.

L'art.452- *quaterdecies* c.p. prevede che chiunque ceda, riceva, trasporti, esporti, importi o gestisca abusivamente ingenti quantitativi di **rifiuti** è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

L'impresa autorizzata alla raccolta ed allo smaltimento di rifiuti evidentemente trae un **illecito profitto** nello smaltire rifiuti " *pericolosi* " classificandoli come " *non pericolosi* "; il problema è che nelle inchieste su tali traffici vengono coinvolte non solo le imprese che raccolgono e smaltiscono i rifiuti, ma anche quelle che hanno effettuato il **trasporto** e la posizione di queste ultime andrebbe attentamente valutata, nel senso che il trasportatore si limita ad effettuare il trasporto, senza entrare nel merito di analisi o di quanto contenuto nel **formulario dei rifiuti**; poi nelle inchieste di questo tipo i sospettati sono troppi e quindi si rinviano a giudizio tutti, nessuno escluso.

Sulla scrivania mi è quindi " *piovuto* " il caso di un autotrasportatore, **autorizzato al trasporto di rifiuti**, coinvolto in un'inchiesta per traffico di rifiuti, rinviato a giudizio per concorso in tale traffico, al quale è stato notificato un **invito al contraddittorio dall'Agenzia delle Entrate**, poiché a norma dell'art. 14 L. 24.12.1993, n. 537, l'Autorità Giudiziaria deve informare l'Agenzia delle Entrate circa il procedimento in atto; i redditi derivanti dall'attività illecita vengono ricompresi in una delle categorie di cui all' **art. 6 del Tuir**, quindi, nel caso del mio autotrasportatore, nel reddito d'impresa, senonché la predetta Legge stabilisce che **non sono ammessi in deduzione** i costi e le spese dei beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per l'attività illecita.

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiesto di conoscere e documentare l'ammontare dei trasporti effettuati nei confronti della ditta che smaltiva i rifiuti, ha determinato la percentuale di tali trasporti sul totale del fatturato ed ha applicato ai costi sostenuti (costi per la produzione) tale percentuale, risultando così i costi inferiori a quelli dichiarati e recuperando le imposte dovute, oltre alle sanzioni (circolare 26.09.2005, n. 42).

Sempre l'art. 14 L. 537/1993, prevede che si ha diritto al rimborso delle maggiori imposte versate e degli interessi nel caso in cui intervenga: sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p.; sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., fondata su motivi diversi dalla prescrizione; sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 c.p.p. Analizzando i documenti degli inquirenti abbiamo rilevato che il mio autotrasportatore è coinvolto nel procedimento unicamente (e secondo noi ingiustamente, per quanto prima indicato) in 5 casi di trasporto, sicché la percentuale di indeducibilità dei costi determinata dall'Agenzia delle Entrate va rideterminata in funzione del fatturato di tali **5 trasporti** e non sulla **totalità dei trasporti** effettuati nei confronti dell'impresa incaricata dello smaltimento. Poi confidiamo che nel giro di qualche anno intervenga una sentenza di assoluzione.